



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
CAMPOBASSO

IL DIRETTORE REGIONALE

Decreto n. 30

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s. m. i.;

Visto il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"*, adottato ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i (di seguito indicato anche come " Codice");

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* e s.m.i., ed in particolare l'art. 17, comma 3, lett. c), d) ed e);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2009 riguardante l'attribuzione, al Dr. Gino Famiglietti, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale quale Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise , debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di tutela, inviata dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con nota n. 6441, in data 17 settembre 2010, e notificata a mano, a cura dell' Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, in data 22 settembre 2010, ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Colle d'Anchise e di Vinchiaturo; e notificata a mezzo Raccomandata A.R. ai privati interessati al procedimento;

Vista la memoria scritta, recante osservazioni e richieste di chiarimenti che il Comune di Colle d'Anchise, nell'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, ha notificato alla Soprintendenza procedente con nota n. 2415 dell'11 ottobre 2010, e che è stata acquisita al protocollo di tale ufficio, responsabile dell'istruttoria, in pari data, con il n. 7089;

Considerato che la medesima memoria scritta, inviata dal Comune di Colle d'Anchise, mediante Raccomandata A.R., anche alla Direzione regionale per i beni culturali e

103

paesaggistici del Molise non è tuttavia pervenuta a detto Ufficio perché inoltrata ad un indirizzo errato;

Ritenuta la infondatezza delle censure in diritto, mosse dal Comune di Colle d'Anchise con il documento denominato "Memoria breve" e concernenti asserite violazioni procedurali compiute dagli uffici dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali nell'iter procedurale seguito per la dichiarazione dell'interesse archeologico di alcune aree del territorio di detto Comune e per l'imposizione di prescrizioni di tutela indiretta aventi ad oggetto altre aree del medesimo territorio, sia perché nell'atto di avvio del procedimento in questione sono puntualmente indicati tutti i dati essenziali richiesti dall'art. 8, co. 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, sia perché la contrazione dei tempi del procedimento, che inevitabilmente incide anche sui tempi di partecipazione allo stesso previsti per gli aventi titolo, è disposta da norma sopravvenuta e specifica (peraltro puntualmente indicata nella comunicazione di avvio del procedimento) rispetto a quella contenuta nel Codice (art. 14, co. 2) e citata dal Comune partecipante, sia ancora perché, avendo comunque il Comune esercitato il proprio diritto di partecipazione, evidentemente tutti gli asseriti vizi procedurali non hanno comunque inciso negativamente sull'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della L. n. 241/1990;

Viste le controdeduzioni predisposte dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Molise in riferimento alle osservazioni di merito formulate dal Comune di Colle d'Anchise, controdeduzioni che sono state trasmesse da detto ufficio con nota n. 7301 del 20 ottobre 2010 ed acquisite agli atti della Direzione regionale in data 22 ottobre 2010, con il n. 4600 e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al quale vengono allegate *sub* "A";

Vista la conseguente relazione archeologica, come modificata dall'ufficio competente per l'istruttoria a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni del Comune di Colle d'Anchise, per la parte concernente l'interesse archeologico particolarmente importante del sito archeologico ricadente nel Comune di: **Colle d'Anchise**, in località "Colle Sparanise", dove sono stati riconosciuti un luogo di culto ed un insediamento a carattere rurale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al quale viene allegata *sub* "B";

Considerato che dette controdeduzioni recepiscono, in parte, le osservazioni prodotte dal Comune di Colle d'Anchise in relazione ad alcune delle località per le quali era stato avviato il procedimento per l'imposizione di prescrizioni di tutela indiretta, con conseguente ripermizione dell'area di vincolo indiretto, così come riportato planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al quale viene allegata *sub* "C";

Ritenuto che gli immobili siti in provincia di Campobasso(CB), nel Comune di:

COLLE D'ANCHISE, località "Colle Sparanise", distinti catastalmente al Foglio N. 12 con le particelle nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 250, 253, 252, 251, 57, 58, 51, 295, 268, 267, 53, 56, 60, 62, 59, 61, 63, 64, 65 e 66; presentano interesse

archeologico particolarmente importante, ai sensi dell' art. 10 comma 3 lettera a) e dell'art. 13 del D. Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le ragioni distintamente indicate nella citata relazione archeologica, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che per garantire l'integrità, la prospettiva e le condizioni di ambiente e di decoro delle predette emergenze archeologiche, è necessario anche dettare, ai sensi dell'art 45 commi 1 e 2 del Codice, così come prospettato nella relazione allegata *sub "B"*, particolari prescrizioni con riguardo ai seguenti immobili distinti catastalmente in:

Comune di COLLE D'ANCHISE

Foglio N. 12, particelle nn:72, 71, 311, 310, 309, 308, 306, 303, 304, 302, 301, 129, 130, 67, 68, 69, 235, 236, 219, 220, 221, 282, 283, 284, 307, 117, 116, 111, 110, 108, 104, 180, 181, 109, 115, 114, 113, 112, 126, 125, 124, 122, 121, 120, 119, 118, 270, 271, 272, 273, 264, 266, 265, 106, 105, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 96, 95, 92, 222, 246, 261, 178, 179, 278, 279, 281, 280, 42, 41, 43, 340, 22, 175, 23, 58, 24, 25, 26, 254, 28, 158, 165, 166, 167, 168, 27, 29, 30, 275, 31, 276, 35, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 97, 292, 293, 291, 184, 196, 285, 107, 157;

Foglio N. 11, particelle nn: 225, 339, 340, 200, 328, 167, 353, 350, 351, 352, 354, 355, 336, 338, 337, 335, 154, 153, 287, 286, 156, 333, 139, 140, 306, 267, 268, 143, 147, 148, 307, 144, 278, 363, 309, 308, 159, 186, 269, 149, 135, 137, 134, 327, 142, 364, 365, 369, 367, 368, 366, 162, 157, 274, 371, 270, 370, 271, 275, 273, 272, 279, 168, 390, 282, 207, 205, 329, 256, 319, 318, 138, 412, 411, 409, 408, 130, 132, 121, 126, 123, 115, 116, 119, 107, 108, 106, 110, 113, 117, 112, 109, 263, 114, 116, 120, 125, 129, 264, 131, 128, 127, 124, 122, 262, 261, 386, 103, 360, 361, 11, 288, 289, 105, 254, 253, 252, 101, 104, 102, 100, 98, 96, 95, 297, 301, 303, 99, 97, 394, 393, 302, 93, 91, 84, 94, 92, 295, 296, 23, 98, 299, 22, 21, 15, 331, 332, 330, 312, 313, 324, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 247, 250, 400, 362, 402, 251, 43, 314, 315, 316, 41, 48, 53, 88, 317, 396, 397, 45, 44, 42, 46, 373, 52, 55, 66, 57, 67, 71, 375, 376, 377, 50, 378, 51, 136, 58, 59, 54, 56, 61, 62, 63, 65, 69, 74, 73, 70, 72, 75, 76, 68, 60, 64;

Foglio N. 10, particelle nn: 287, 224, 58;

Comune di VINCHIATURO

Foglio N. 8, particelle nn: 305, 61, 250, 249, 248, 22, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 36, 276, 277, 278, 279;

Visti gli artt. 10 comma 3, lettera a) e 45 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42

DECRETA

1) Gli immobili su cui insistono i beni archeologici, precedentemente individuati e descritti nella relazione allegata *sub* "B", nonché campiti, nella planimetria catastale allegata *sub* "C", con il colore giallo, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera a) e dell'art. 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 e s.m.i., recante il Codice, e pertanto sono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute, oltre che alle seguenti prescrizioni:

a) nel territorio perimetrato e contraddistinto dalla campitura in giallo nella planimetria allegata *sub* "C", è fatto divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica allo stato ed all'aspetto esteriore dei luoghi;

b) per quanto riguarda l'esecuzione di lavori agricoli, sono autorizzate le arature, anche con mezzi meccanici, per una profondità non superiore ai cinquanta centimetri.

2) Gli immobili sottoposti a tutela indiretta, precedentemente individuati e descritti nella relazione allegata *sub* "B", nonché campiti, nella planimetria catastale allegata *sub* "C", con il colore rosa, sono assoggettati a tutte le disposizioni di tutela previste dall'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 e s.m.i. ed in particolare per essi sono dettate le seguenti prescrizioni:

a) non è consentita l'esecuzione di alcun intervento di trasformazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, sia a carattere definitivo che temporaneo, che possa in qualsiasi modo compromettere le attuali condizioni di ambientamento 'naturale' e di decoro delle emergenze archeologiche vincolate;

b) la conduzione agraria dei fondi interessati dal presente provvedimento potrà essere effettuata anche con mezzi meccanici, purché l'aratura non superi la profondità di 50 cm; la messa a dimora di essenze arboree, di vigneti e di uliveti andrà eseguita previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, fatta salva la ripiantumazione di essenze tipiche dei luoghi in aree già in precedenza boscate, o destinate a coltura di vigneti ed uliveti;

c) ogni intervento da eseguirsi nel perimetro dell'area sottoposta alle presenti prescrizioni che, pur non modificando l'aspetto esteriore dei luoghi, preveda movimenti di terreno o scavi, anche a scopo agricolo, è sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici preposti alla tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Le controdeduzioni di cui alla nota n. 7301 del 20 ottobre 2010, predisposte dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Molise, la relazione archeologica e la planimetria catastale, allegate, rispettivamente, *sub* "A", "B" e "C", fanno parte integrante del presente decreto, che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate ed ai Comuni di Colle d'Anchise e Vinchiaturo;

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici del Molise di Campobasso esso verrà, quindi, tra scritto presso la competente Agenzia del Territorio – servizio pubblicità immobiliare - ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Campobasso, li 22 OTT. 2010



IL DIRETTORE REGIONALE

Dot. Gino FAMIGLIETTI



Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso -

Tel. 0874 43131 - fax 0874-431340

C.F. 92043090701

E-MAIL dr-mol@beniculturali.it **PEC** mbac-dr-mol@mailcert.beniculturali.it

www.molise.beniculturali.it



Art. 44. Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III - Altre forme di protezione

Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Art. 46. Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

BARANELLO F8 24



COMUNE



